

Legge regionale 29 ottobre 2004 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 27/08/2007

Norme regionali sulla sanatoria degli abusi edilizi prevista dall'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 e successive modifiche, nonché sul regime autorizzatorio dell'attività edilizia.

Art. 7

(Misura dell'oblazione e degli oneri concessori)

- 1.** La misura dell'oblazione determinata dalla tabella C allegata al decreto legge 269/2003 è incrementata del 10 per cento per le finalità previste dall'articolo 32, comma 33, dello stesso decreto legge ed è versata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
- 2.** Gli oneri concessori relativi alle opere abusive oggetto di condono sono aumentati del 100 per cento rispetto alla misura stabilita dalla disciplina vigente e comunque nella misura minima di cinquecento euro. Alle domande di condono esonerate dal contributo di costruzione ai sensi degli articoli 94 e 95 della legge regionale 52/1991 gli oneri concessori sono applicati nella misura fissa di 500 euro.
- 3.** La misura dell'anticipazione dell'oblazione e degli oneri concessori, calcolati ai sensi dei commi 1 e 2, nonché le relative modalità e scadenze di versamento sono stabilite secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 38, del decreto legge 269/2003.
- 4.** Per le domande di sanatoria presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge le somme corrispondenti alla differenza tra le quote eventualmente già versate e la misura dell'anticipazione a titolo di oblazione e per oneri concessori sono versate con le modalità e le scadenze di cui al comma 3.